

Stop all'obbligo di ripianare le perdite per l'esercizio in corso

L'esonero previsto dal Dl 23 si applicherà fino al 31 dicembre 2020

Angelo Busani

La sospensione, disposta dall'articolo 6 del Dl 23/2020, dell'obbligo di assumere "provvedimenti" in caso di perdite (e, in particolare, di provvedere al loro ripianamento) non si applica agli esercizi sociali chiusi fino all'8 aprile 2020 ma solamente agli esercizi sociali che si chiudano «a decorrere dalla data di entrata in vigore» del Dl 23/2020 (e cioè dal 9 aprile 2020) «fino alla data del 31 dicembre 2020».

Perdite esercizio 2019

Se le perdite sono rilevate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, la norma di cui all'articolo 6, non è applicabile (lo conferma la relazione di accompagnamento quando parla di «perdita di capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, e verificatasi negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020»).

In altre parole, quando l'articolo 6 parla di «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi» tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, fa riferimento non al bilancio approvato in tale periodo, ma alle perdite maturate in tale periodo. Pertanto, se si tratti di:

- perdite del 2019 che diminuiscono il capitale sociale per non oltre un terzo, non vi è alcun provvedimento da adottare;

- perdite del 2019 che diminuiscono il capitale sociale di oltre un terzo, l'assemblea va convocata per assumere «opportuni provvedimenti», dovendo anche tener «conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo» la chiusura dell'esercizio ma non quelli verificatisi dopo l'8 aprile 2020 (un opportuno provvedimento può essere quello di considerare il 2020 come anno "di grazia");

- perdite che diminuiscono il capitale oltre il terzo e sotto il minimo legale, la società deve essere ricapitalizzata; in mancanza essa si scioglie e gli amministratori non possono provvedere alla gestione imprenditoriale, ma devono limitarsi a una gestione conservativa.

Perdite esercizi chiusi a gennaio, febbraio e marzo 2020

Lo stesso ragionamento svolto per le perdite nei bilanci relativi a esercizi chiusi il 31 dicembre 2019 va ripetuto per le perdite che si rilevano in bilanci relativi a esercizi che siano stati chiusi il 31 gennaio 2020, il 29 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, o comunque in date intermedie, comprese tra il 1° gennaio 2020 e l'8 aprile 2020.

Gli «anni di grazia» delle perdite
 Sel'assemblea che ha approvato il

bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 (chiuso con perdite "oltre il terzo" ma non "sotto il minimo") ha deliberato di considerare l'esercizio 2019 come l'anno "di grazia" di cui all'articolo 2446, comma 2 del Codice civile, e nel 2019 le perdite del 2018 non sono state riportate "entro il terzo", allora l'assemblea di bilancio che si svolge nel 2020 deve provvedere alla riduzione del capitale sociale (se ve ne è lo spazio) oppure al ripianamento delle perdite, per riportarle almeno "entro il terzo". Se non vi è lo spazio per ridurre il capitale e la perdita non sia ripianata entro il terzo, la società si scioglie e gli amministratori non possono provvedere alla gestione imprenditoriale, ma devono limitarsi a una gestione conservativa.

Se l'assemblea che approva il bilancio 2019 nel quale si rilevano perdite "oltre il terzo", ma non sotto il minimo, delibera di considerare il 2020 come anno "di grazia" e nel corso del 2020 le perdite non diminuiscono entro il terzo (o portino il capitale sociale sotto il minimo), l'assemblea che si svolgerà nel 2021 non sarà costretta a ridurre il capitale sociale (o, in mancanza, a ricapitalizzare la società), in quanto l'articolo 6 del Dl 23/2020, consentirà di considerare il 2021 come un secondo, eccezionale, anno di grazia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CONSEGUENZE NEL 2021

Nessun dovere di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione

Il 2021 sarà considerato come anno di grazia per qualsiasi rosso rilevato

Se il bilancio del 2019 rileva perdite entro il terzo (e, quindi, non viene adottato alcun provvedimento) e la situazione di deficit si aggrava nel 2020, portando le perdite oltre il terzo, l'organo amministrativo ha l'obbligo di convocare l'assemblea «senza indugio», in base all'articolo 2446, comma 1, del Codice civile (norma non "sospesa" dal Dl 23/2020). A questa assemblea «deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale» e l'organo amministrativo deve «dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione».

In base all'articolo 6 del Dl 23/2020, non vi è però l'obbligo di adottare alcun provvedimento di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione (e gli amministratori possono regolarmente continuare

nella loro gestione imprenditoriale, in continuità aziendale, senza passare a una gestione meramente conservativa).

Lo stesso discorso appena svolto deve essere ripetuto se il bilancio del 2019 non presenta perdite e queste, invece, maturano nel 2020 (a causa dell'epidemia) in misura superiore al terzo del capitale sociale: vi è, in tal caso, l'obbligo di convocare l'assemblea, ma (ai sensi dell'articolo 6, Dl 23/2020) senza dover adottare alcun provvedimento. Non si deve convocare invece l'assemblea se si tratti di perdite "entro il terzo".

A rigore, i provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 andrebbero invece adottati in relazione a perdite oltre il terzo maturate, bensì nel 2020, ma ante epidemia: si pensi all'ipotetico caso di un bilancio in bonis al 31 dicembre 2019 e a un disastroso evento nel gennaio 2020.

Se il bilancio del 2020 chiuderà in perdita "oltre il terzo" (a prescindere dal fatto che si tratti di perdite tutte maturate nel 2020 o di perdite del 2020 che si

sommano a perdite del 2019 o di altri esercizi precedenti), l'assemblea di bilancio non dovrà assumere alcun provvedimento di riduzione del capitale sociale o di ricapitalizzazione della società (in base all'articolo 6, Dl 23/2020). Gli amministratori potranno continuare la gestione imprenditoriale, senza passare a una gestione conservativa.

La norma di cui all'articolo 6, Dl 23/2020, lascia intendere che il 2021 sarà un anno "di grazia" per qualsiasi situazione di perdita ("oltre il terzo") che si trascini in avanti dal 2020; quindi, ci sarà tempo fino all'assemblea di bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021 per sistemare le cose, senza dover adottare provvedimenti nel corso del 2021.

Diverso, invece, il discorso, per una società che chiuda in bonis il 2020 ed entri in deficit nel corso del 2021: in questa situazione, «senza indugio» dovranno essere adottati «opportuni provvedimenti».

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA